

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALPIANA

Modifiche all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella XIII legislatura sono state provvidenzialmente modificate (su proposta dell'onorevole Lavagnini il quale presentò l'atto Camera 4632, divenuto legge n. 365 del 1999), le modalità di rimpatrio delle salme dei caduti in guerra, permettendo a chi lo richiedesse di riportare in Patria le spoglie di coloro che erano rimasti sepolti lontani dalle famiglie.

La legge 14 ottobre 1999, n. 365, ha consentito e consentirà ai familiari dei caduti di riportare in Italia i resti dei loro congiunti, ma prevede che tutte le spese siano a carico del richiedente.

In considerazione di questa grave limitazione non solo economica ma di principio, è stata inoltrata una petizione al Senato della Repubblica chiedendo la modifica della legge.

La presente proposta di legge mira pertanto a modificare una norma ingiusta. Non

è sicuramente equo, infatti, che il rimpatrio della salma di una persona morta all'estero in azioni di guerra o, come purtroppo avvenuto in molti casi, deportati nei campi di concentramento nazisti, debba essere a carico dei familiari poiché è assolutamente evidente che non si tratta solamente di un atto di pietà privato, ma di un minimo riconoscimento dovuto dallo Stato.

In considerazione dell'alto valore simbolico della proposta e dell'esiguità della spesa prevista, siamo certi della condivisione dei contenuti di questa proposta da parte di tutte le forze politiche e ne auspichiamo quindi una rapida e unanime approvazione per permettere alle spoglie dei caduti all'estero di ritornare a riposare nel loro Paese, ai loro familiari e ai cittadini di potere tributare loro i dovuti riconoscimenti e le pratiche di pietà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali ».

